
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Scritti provenienti da terzi ed onere probatorio della genuinità

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca.

Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 4.12.2013

...omissis...

È, invece, controverso se l'obbligazione pecuniaria tra le parti sia o meno estinta per adempimento e compensazione.

A fondamento della propria tesi (estinzione dell'obbligazione) parte opponente produce il doc. 4, attestante l'avvenuto bonifico sul conto corrente n. (...) di L. 13.002.850,00. A conferma della esaustività della suddetta operazione produce le comunicazioni scritte intercorse tra le parti, dalle quali risulterebbe che le stesse hanno concluso un accordo transattivo per la definizione della posizione debitoria dell'opponente, fondato sulla compensazione tra i crediti reciproci vantati dalle parti (doc. 3 e 8 fasc. opponente) e il conseguente riconoscimento da parte di cccc della cessazione della garanzia fideiussoria prestata da cccc nei suoi confronti nell'interesse dell'opponente (doc. 11 fasc. opponente).

L'opposta ha negato la sussistenza della suddetta operazione producendo dichiarazione scritta proveniente dalla terza cccc attestante l'inesistenza e

l'espresso disconoscimento della copia contabile del bonifico di cui al doc. 4 prodotto dall'opponente (doc. 10 opposta). Inoltre, ha espressamente disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione delle scritture private di cui ai doc. 3, 8 e 11 e, ad ulteriore dimostrazione dell'insussistenza dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria oggetto di causa, ha prodotto l'estratto del conto corrente ccc intestato alla propria cliente cccc da cui non risulta l'operazione del 12 dicembre 2001 indicata nel doc. 4 di parte opponente.

In questo contesto va in primo luogo segnalato che sia il documento 4 di parte opponente che il doc. 10 di parte opposta sono degli scritti provenienti da terzi (cccc) che, in quanto tali, non possiedono l'efficacia probatoria piena propria delle prove documentali.

Infatti si tratta di prove atipiche, non previste dalla legge, di cui il giudice può avvalersi, ponendole alla base del proprio convincimento, sulla base dei poteri ampiamente discrezionali che l'art. 116 c.p.c. gli conferisce, purchè tali prove innominate siano idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la loro valutazione (Cass. 3642/2004), attesa altresì la mancanza nel nostro ordinamento processuale di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.

In particolare si tratta di una fattispecie ricollegabile al concetto di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. che la legge stessa disciplina come elemento di integrazione probatoria fondato sui c.d. indizi.

Le presunzioni semplici, qualora presentino i caratteri della gravità, precisione e concordanza, costituiscono una prova completa della quale il giudice può avvalersi ai fini della formazione del proprio convincimento.

A conferma, per costante giurisprudenza, infatti, nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca (Sez. L, Sentenza n. 24208/2010).

Per quanto riguarda, invece, le scritture private (docc. 3, 8 e 11) prodotte da parte opponente e provenienti apparentemente dall' opposta, sono state disconosciute dalla medesima. Il deposito degli originali da parte dell'opponente non è, da solo, sufficiente a superare il suddetto disconoscimento, a fronte del quale l'opponente non ha provveduto a mettersi in prova sui fatti dedotti nelle scritture stesse. Infine, i fatti rappresentati nel doc. 5 di parte opponente (avvenuto bonifico in data 12 dicembre 001(...) di L. 13.002.850,00 effettuato da ccc contestati espressamente da parte opposta, la quale ne ha disconosciuto la conformità a quanto cccccc).

Ne deriva che il doc. 5, pur non essendo qualificabile come scrittura privata suscettibile di conoscenza ex art. 214 c.p.c., ma come riproduzione meccanica informatica, ai sensi dell'art. 2 c.c., non può formare piena prova delle cose e dei fatti ivi rappresentati, né prova liberamente apprezzabile dal giudice, atteso che il disconoscimento dell'opposta fa perdere alle riproduzioni

la loro qualità di prova (cfr. Cass. 2117/2011). Così classificati i vari documenti, si ritengono maggiormente attendibili i documenti prodotti dall'opposta e come non provato l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di cui al doc. 4 e 5 dell'opponente e cioè il bonifico di L. 13.002.850,00, atteso che quanto affermato dal terzo ccccc, soggetto disinteressato alle vicende della presente controversia, ha trovato ampio riscontro, sia nell'estratto conto prodotto dall'opposta (doc.11 opposta), sia soprattutto nelle risultanze della CTU.

Per quanto concerne l'attendibilità del doc. 9 e 12 di parte opponente, relativi al versamento di Euro 907,03, la stessa va esclusa, sempre in considerazione di quanto riscontrato dal CTU e di quanto dichiarato dalla terza Banca 121 (allegato n. 7 alla CTU).

In riferimento alle contestazioni formulate in comparsa conclusionale dall'opponente (pagine 6 e 7) in merito all'inammissibilità dell'introduzione nel giudizio della citata dichiarazione della Banca 121 per il tramite del CTU, si rileva che il Giudice non ha rigettato l'istanza di parte opposta ex art. 210 c.p.c., ma si è semplicemente riservato di pronunciarsi sull'ammissibilità del suddetto mezzo di prova all'esito della CTU, pronuncia divenuta inutile proprio a seguito dell'acquisizione disposta dal CTU.

D'altro canto il perito ha legittimamente acquisito la dichiarazione della banca, trattandosi di documentazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni peritali. Inoltre, occorre sottolineare che si tratta di un documento che non era nella disponibilità dell'opposta e che attiene ad un'operazione richiamata dall'opponente, la quale si è limitata a citare il bonifico senza produrlo.

Pertanto, anche l'avvenuto versamento di Euro 907,03 da parte di Banca ccccc in favore di cccc non può considerarsi provato. Inoltre, per quanto concerne il preteso credito da prestazione professionale vantato dall'opponente in compensazione, lo stesso non è stato dimostrato. L'opponente, infatti si è limitata a produrre il conferimento dell'incarico a promotore finanziario da parte di ccccc dal quale tuttavia non si evince l'ammontare del corrispettivo a lei dovuto per le sue prestazioni. Inoltre, il documento n. 7 prodotto da ccc non è idoneo a dimostrare il preteso credito, trattandosi di semplice fattura. Quest'ultima, infatti, pur essendo titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova.

Da tutto quanto esposto deriva il rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Seconda in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n.4843/2007, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) pone le spese per la CTU, liquidate in Euro 970,00, a carico di cccc condannandola al pagamento delle stesse;
- c) ccccc. alla rifusione delle spese di giudizio in favore di ccc che liquida in Euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, il 3 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.